

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Daniele Cantini – Componenti;
Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POESIO CLAUDIO SEGUIDO GARA ASSOCIAZIONE CALCIO BRA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUIDO GARA A.V. HERCULANEUM 1924/SAN SEVERO DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALEMME LUIGI SEGUIDO GARA SANCATALDESE CALCIO/POL. SARNESE 1926 ARL DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pol. Sarnese 1926 A.R.L. di Sarno (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. SHAOLIN SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TANCREDI ROCCO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILEO DOMENICO,**

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SHAOLIN SOCCER/VIRTUS NOICATTARO DEL 5.2.2017 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – com. Uff. n. 579 del 9.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Shaolin Soccer di Potenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TATTI TOMASO SEGUITO GARA SAN TEODORO/FLAMINIA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. San Teodoro di San Teodoro (Olbia-Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALI VINCENZO SEGUITO GARA LEVICO TERME/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

7. RICORSO CALC. MBAKOGU JERRY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.02.2017)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Mbakogu Jerry e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00**
- **DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/NOCERINA 1910 DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. A.R.L.

Potenza Calcio di Potenza, limita la chiusura dell'impianto al Settore Distinti. Conferma nel resto. Dispone restituirsì la tassa reclamo.

9. RICORSO A.S.D. NAPOLI C.F.M. COLLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ESPOSITO VALENTINA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Napoli C.F.M. Collana di Pozzuoli (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsì la tassa reclamo.

10. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRUDO KEVIN OLIVIER SEGUITO GARA JESINA/ROMAGNA CENTRO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsì la tassa reclamo.

11. RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIVACQUA FRANCESCO SEGUITO GARA SERSALE/RENDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. S.S. Rende di Rende (Cosenza), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

12. RICORSO LUPA ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARROCCO LORENZO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 86/TB del 15.02.2017)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Lupa Roma F.C. di Tivoli (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsì la tassa reclamo.

13. RICORSO SIG. BONUCCELLI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARGENTINA/GAVORRANO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

14. RICORSO SPEZIA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABBRINI DIEGO SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società Spezia Calcio di La Spezia e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 23 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio